



Prot. N. 4218 del 02/02/2016  
REP. N. 183/2016

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN  
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI  
Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei  
Consulti del Lavoro**

**TRA**

Ordine dei Consulti del lavoro della Provincia di Vicenza, di seguito denominato "Ente", con sede in Vicenza, via Torino n.26, in persona del suo legale rappresentante, dott. Franco Bastianello

**E**

l'Università Cà Foscari di Venezia, d'ora in avanti denominata "Università", con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Michele Bugliesi, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

**E**

il Dipartimento di Management d'ora in avanti denominato "Dipartimento", con sede in Venezia, San Giobbe-Cannaregio 873, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento

**VISTI**

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"
- l'art. 3, comma 2, lett. e) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che "abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"
- il D.M. 20 giugno 2011 "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro"
- il Regolamento per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011
- l'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero



dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.

### CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale

- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi

- che i percorsi formativi del Corso di Laurea in Economia Aziendale – Economics and Management curriculum Economia aziendale e del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, curriculum consulenza amministrativa, attivati presso il Dipartimento di Management rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro

- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio (laurea, laurea magistrale) ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Finalità dell'accordo

Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013 (di seguito per brevità indicata anche come “Convenzione Quadro”), le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all'art. 9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito per brevità indicato anche come “Tirocinio professionale”) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale – Economics and Management e del corso di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, curriculum consulenza amministrativa.



## **Art. 2 – Requisiti formativi**

Il Dipartimento garantisce che i Corsi di studio di cui all'articolo 1 soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 della Convenzione Quadro ed, in particolare, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

### **Area 12 – Scienze giuridiche**

IUS 01- Diritto privato  
IUS 04 - Diritto commerciale  
IUS 07 - Diritto del lavoro  
IUS10 - Diritto Amministrativo  
IUS 12 - Diritto tributario  
IUS 14 - Diritto dell'unione Europea

E almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

### **Area 13 – Scienze economiche e statistiche**

SECS P/01 – Economia Politica  
SECS P/07 – Economia aziendale  
SECS p/08 - Economia e gestione delle imprese  
SECS P/10 - Organizzazione aziendale

## **Art. 3- Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio professionale gli studenti iscritti al corso di laurea L18 in Economia aziendale – Economics and management curriculum Economia aziendale, che abbiano superato gli esami del 1° e del 2° anno e gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in LM77 Amministrazione, Finanza e Controllo – curriculum Consulenza aziendale che abbiano superato gli esami del primo anno.

Per essere ammessi allo svolgimento del tirocinio professionale gli studenti iscritti alla laurea triennale devono avere nel loro piano di studi almeno 6 CFU dei 18 CFU di area 12 – Scienze giuridiche nel SSD IUS 07- Diritto del lavoro.

## **Art. 4 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale**

Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una proficua esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro, il Dipartimento e il Consiglio Provinciale dei Consulti del Lavoro individuano il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio in relazione al numero di studi professionali che si rendono disponibili a ricevere tirocinanti.

A tal fine entro 30 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulti del lavoro trasmette al Dipartimento l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulti del lavoro a ricevere i Tirocinanti, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.



### **Art. 5. Domanda di ammissione al Tirocinio professionale**

Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 3 presentano l'istanza di ammissione al periodo di Tirocinio al Direttore del Dipartimento di Management e al Presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Vicenza.

Le istanze sono presentate entro 30 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico.

L'accoglimento delle istanze avverrà in numero non superiore alle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali da parte degli studi professionali raccolte semestralmente dal Consiglio provinciale ai sensi del precedente art. 4.

Le istanze sono accolte in ordine cronologico di presentazione. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti ad un colloquio selettivo da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 7 e/o degli studi professionali che ne facciano richiesta.

### **Art. 6 – Modalità di svolgimento del Tirocinio professionale**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di Tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo.

La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

La programmazione, valutazione e verifica dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio oltrechè la verifica sull'effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.

Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Erasmus+) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università determina la sospensione del tirocinio per il periodo di tempo corrispondente.

### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

Il Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attuazione della presente Convenzione.

I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.

I referenti organizzativi vigilano altresì sul corretto espletamento del tirocinio, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

### **Art. 8 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere**

Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro si impegna ad informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell'Ordine attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.

Il Dipartimento e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro,

*[Handwritten signatures and initials]*



evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione europea.

Il Dipartimento si impegna a riportare negli obiettivi formativi specifici dei Corsi di laurea le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro ed a strutturare l'offerta formativa in modo coerente con le finalità del presente Accordo.

Le Parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminari finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

#### **Art. 9 – Clausola di Decadenza**

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Vicenza.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di un anno accademico a decorrere dalla stipula ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare all'altra parte per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 12 - Definizione delle controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia, li 02/02/2016

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Vicenza  
dott. Franco Bastianello

Per l'Università Ca' Foscari di Venezia  
Il Rettore prof. Michele Bugliesi

Per il Dipartimento di Management  
Il Direttore Prof. Gaetano-Zilio Grandi